



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40 del 28/11/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2025

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventotto** del mese di **Novembre** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
CAGNONI RICCARDO	Sindaco	SI	
TISAT CHIARA	Consigliere	SI	
LODA ANTONIO	Consigliere	SI	
GUERINI GIUSEPPE	Consigliere	SI	
MILANESI VIRNA	Consigliere	SI	
MORETTINI ALESSANDRO	Consigliere	SI	
PANZA GIAMBATTISTA	Consigliere	SI	
BRESSAN ALESSANDRO	Consigliere	SI	
GUALDI LUIGI	Consigliere	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere		SI
PEZZOLI CAMILLO	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Dott. Riccardo Cagnoni** nella sua qualità di Il Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA
ALiquota AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO
446/97. ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Avuto presente che il Comune di Vertova non è ricorso per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 all'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, per cui si è resa possibile l'applicazione ai sensi della Legge 311/04.

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296 – Legge Finanziaria per l'anno 2007 – in tema di Addizionale Comunale all'IRPEF;

Dato atto che con deliberazione GC n. 21 del 01/03/2006 veniva applicata l'addizionale nella misura dello 0,10 percentuale;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 7/3/2007, recante: “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97.”;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 06 del 07/03/2007 recante “APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A VALERE DALL'ESERCIZIO 2007 AI SENSI DEL D.L.VO 28.9.1998 N. 360 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA” con la quale è stata determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2007 nella misura dello 0,30 per cento;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n.:

- n. 03 del 26/03/2008, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2008;
- n. 07 del 02/03/2009, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2009;
- n. 12 del 31/03/2010, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2010;
- n. 11 del 23/03/2011, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2011;
- n. 07 del 28/03/2012, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2012;
- n. 23 del 03/07/2013, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2013;
- n. 20 del 06/08/2014, esecutiva, di conferma dell'aliquota per l'anno 2014;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/04/2015, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE APPROVAZIONE MODIFICA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2015”, con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 nella misura dello 0,60 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21/04/2016, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2016.”, con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2016 nella misura dello 0,55 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 29/03/2017, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2017.”, con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2017 nella misura dello 0,50 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 23/02/2018, esecutiva, avente ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2018.”, con la quale si è

proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2018 nella misura dello 0,40 per cento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2022, esecutiva, avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO E RELATIVA ALIQUOTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 446/97. ANNO 2023.", con la quale si è proceduto con una modifica al regolamento approvato, determinando l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 nella misura dello 0,65 per cento;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...*";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2025/2027, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 493,407,00 il gettito minimo e in € 603.053,00 il gettito massimo dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Rilevato che la quantificazione delle risorse secondo quanto prescritto dal principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs 118/2011 ammonta ad € 530.170,26 valore che si attesta in posizione centrale rispetto alla quantificazione effettuata sul portale del federalismo

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (12634/2024);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli, resi all'unanimità in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A), che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di stabilire, a partire dal 1° gennaio 2025, la seguente aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota Addizionale Comunale IRPEF
Da 0 a oltre 50.000 euro	0,80 per cento

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Riccardo Cagnoni
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente